



COMUNE di ARADEO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 1 Fondamento della tassa

Art. 2 Oggetto della tassa

Art. 3 Presupposti della tassa

Art. 4 Esclusioni dalla tassa

Art. 4/bis Ulteriore ipotesi di esclusioni

Art. 5 Soggetti passivi

Art. 6 Denuncia originaria o di variazione

Art. 7 Denuncia di cessazione

Art. 8 Modalità di presentazione delle denunce

Art. 9 Commisurazione della tassa e delle superfici

Art. 10 Tariffe

Art. 11 Riduzioni

Art. 12 Agevolazioni

Art. 13 Classificazione categorie

Art. 14 Funzioni di accertamento e di controllo del comune

Art. 15 Funzionario responsabile

Art. 16 Sgravi e rimborsi

Art. 17 Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 18 Riscossione e contenzioso

Art. 19 Sanzioni

Art. 20 Abrogazioni

Art. 21 Norma di rinvio

Articolo 1

Fondamento della Tassa

1. La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinata dagli artt. 58 e seguenti del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 con successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme in esso richiamate e dal presente Regolamento.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "Tassa" e per "Decreto" si intendono rispettivamente la "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" e "Decreto Legislativo del 15 novembre 1993 n. 507".

Articolo 2

Oggetto della Tassa

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato (A) del D.lgs n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Per rifiuti urbani si intendono:
 - a) I rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs n. 22/97;
 - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
3. Per rifiuti solidi urbani interni si intendono:
 - a) i rifiuti non ingombranti prodotti in fabbricati, in aree scoperte, in altri insediamenti civili in genere;
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Articolo 3

Presupposti della Tassa

1. La Tassa è dovuta, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art.4, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni nei contenitori più vicini. La Tassa è comunque dovuta nella misura stabilita al comma 4 dell'art.1 del presente Regolamento.

Articolo 4

Esclusioni della Tassa

1. Non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati stabilmente, come quelli:
 - a) che per la loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - b) nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
 - c) adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, ecc.);
 - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. 507/93;
 - e) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;
 - f) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Cod. Civ. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93.
2. Non sono soggetti, inoltre, alla Tassa le abitazioni:
 - a) per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni e casi simili;
 - b) perché non utilizzati per l'intero anno, in quanto chiusi e privi di qualsiasi arredo.
3. Non sono, inoltre, soggetti alla Tassa:
 - i locali e le aree adibiti ad uffici comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
 - gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali locali ed aree scoperte annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - i locali e le aree delle Associazioni che perseguono finalità di alto livello sociale o storico-culturale per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione, tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, delle caserme, nonché i vani degli istituti aventi scopo di assistenza e beneficenza.

Articolo 4/bis

Ulteriore ipotesi di Esclusioni

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'DETASSAZIONE

OFFICINE MECCANICHE..... 75%
(macchine utensili, tornitori saldatori, ecc)

TIPOGRAFIE – STAMPERIE – GRAFICHE PUBBLICITARIE	75%
FALEGNAMERIA	75%
AUTOCAROZZERIE	75%
AUTOFFICINE	75%
GOMMISTI	75%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	75%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	75%
PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI.....	30%
LABORATORIO ORAFO	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	75%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA.....	75%
AMBULATORI MEDICI, DENTISTICI – RADIOLOGICI E LABORATORI ANALISI (non facenti parte delle Strutture Sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito e Per le finalità di cui alla Legge 833/1978).	20%
MARMISTI	75%
IDRAULICI	75%
MACELLERIE/PESCHERIE.....	50%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Articolo 5

Soggetti passivi e responsabili del tributo

1. Soggetto passivo della Tassa è chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte di cui all’art.3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. La Tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, salvi i casi di autonoma denuncia da parte dei singoli occupanti e detentori deve essere assolta dal soggetto che gestisce i servizi comuni.
3. Per i condomini ed i centri commerciali integrati, l'amministratore del condominio e il soggetto responsabile di cui al comma 2, su richiesta dell'ente impositore, sono tenuti a presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree. La mancata esibizione o trasmissione dell'elenco suindicato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76, comma 2, del D.Lgs. 507/93.

Articolo 6

Denuncia originaria o di variazione

1. I soggetti passivi ed i responsabili della Tassa, di cui al comma 2 dell'art.5, devono presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia originaria dei locali ed aree, assoggettabili alla Tassa, siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, sussiste l'obbligo di denunciare, con le medesime modalità e nel

termine di cui al primo comma, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggiore ammontare della Tassa, o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati indicati nella denuncia.

3. Non sono valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

4. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:

- codice fiscale, numero componenti il nucleo familiare e generalità dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi;
- indirizzo di residenza e quello dell'abitazione principale del nucleo familiare o della convivenza;
- partita I.V.A., codice attività I.V.A., denominazione sociale, luogo e data di costituzione delle persone giuridiche;
- codice fiscale e generalità del rappresentante legale delle società, enti o associazioni;
- indirizzo della sede principale, legale o effettiva, della società e quello di residenza del rappresentante legale;
- ubicazione completa, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione;
- data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree.
- generalità del proprietario dell'immobile oggetto della dichiarazione.

5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

7. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa, di cui all'art.4, commi 1 e 3, devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e dimostrate con riferimento ad elementi obiettivi rilevabili in maniera diretta o attraverso documentazione atta a consentire all'Ente impositore l'effettivo riscontro.

In particolare la condizione di non utilizzo di cui all'art.4, comma 2 lett. b), deve essere comprovata da apposita autocertificazione.

8. Per ottenere la detassazione di cui all'art.4 comma 1 lett. d), gli interessati debbono produrre: planimetria catastale - oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato, o autocertificazione - dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione della superficie ove si producono i rifiuti speciali, tossici e nocivi nonché copia del contratto stipulato con ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento di detti rifiuti.

Articolo 7

Denuncia di cessazione

1. I soggetti passivi e i responsabili della Tassa debbono comunicare al Comune, tramite apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree avvenuta nel corso dell'anno, con indicazione della data e del motivo della cessazione.

2. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto - fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune - allo sgravio o al rimborso della Tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o rimborso per le annualità successive se per la stessa utenza si sia proceduto ad iscrizione a ruolo del subentrante, a seguito di denuncia o di accertamento di ufficio.

4. Ai fini della denuncia di cessazione vale quanto disposto dal precedente art. 6 comma 3.

Articolo 8

Modalità di presentazione delle denunce

1. Le denunce - originarie, di variazione, di cessazione - debbono essere prodotte su appositi moduli messi a disposizione dal Comune e presentate presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, che ne rilasciano ricevuta. Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
2. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche riguardanti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia con le modalità e nel termine previsti dal precedente art.6, fermo restando l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Articolo 9

Commisurazione della Tassa e delle superfici tassabili

1. La Tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree ed all'uso cui i medesimi vengono destinati.
2. L'unità di superficie per il calcolo della Tassa è il metro quadrato. Per i locali la superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono; nel calcolo totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 sono escluse mentre quelle superiori si arrotondano a un metro quadro. Per le parti comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile - occupate o detenute in maniera esclusiva - l'obbligazione per il pagamento della Tassa è a carico dei relativi occupanti o detentori.
3. Sono soggette a tassazione le aree scoperte operative, quali per es. distributori di carburanti, ecc.

Articolo 10

Tariffe

1. La Giunta Comunale delibera, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tassa da applicarsi nell'anno successivo. Nella determinazione delle tariffe il Comune opera in modo che il gettito complessivo del tributo sia compreso fra i limiti minimo e massimo del costo annuale del servizio previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della copertura del costo del servizio nella misura prevista dalla legge. Il gettito della Tassa, da assumere ai fini della copertura del costo, è quello della Tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate e sgravate relative all'esercizio medesimo. Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
2. Le tariffe nette in vigore si intendono incrementate della quota pari al 10% attualmente corrisposta a titolo di addizionale ECA. Resta in ogni caso applicabile ai sensi delle norme vigenti l'addizionale provinciale.
3. Se, nel termine di cui al precedente comma 1, non vengono adottate le nuove tariffe, per l'anno successivo si intendono confermate quelle in vigore.

Articolo 11

Riduzioni

1. La Tassa è ridotta del 33% nei seguenti casi:

- a) abitazioni occupate da un unico soggetto che ivi abbia la propria residenza anagrafica;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- c) abitazioni detenute da contribuenti che risiedono o dimorano all'estero per più di sei mesi nel corso dell'anno.

Per usufruire delle riduzioni di cui ai punti b) e c) - fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune - gli interessati debbono specificare nella denuncia originaria o di variazione la destinazione dell'abitazione a disposizione, l'ubicazione dell'abitazione di residenza e di quella principale e dichiarare esplicitamente di non voler cedere l'immobile in locazione o in comodato;

- d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte destinati ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività.

2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata denuncia - originaria, integrativa o di variazione - contenente gli elementi necessari al computo della riduzione stessa.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il cessare delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1; in difetto è previsto il recupero delle somme dovute ai sensi dell'art. 66 comma 6 del Decreto. Sono, inoltre, applicate le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione previste dall'art. 76 del Decreto, richiamate dal successivo art. 19 del Regolamento.

4. Per i locali e le aree scoperte, situati al di fuori della zona in cui è attivato il servizio, è stabilita una riduzione della Tassa del:

- 60% nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta sia situato ad oltre 300 metri;

Ove si tratti di strade private o di zone non aperte al pubblico transito la distanza di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta.

5. La riduzione di cui al comma 4 ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata richiesta, contenente le motivazioni necessarie al computo della riduzione.

Articolo 12

Agevolazioni

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, comma 3 e 4 del D.Lgs. 507/93, sono riconosciute le agevolazioni, nella misura del 25% ai seguenti casi:

- a) immobili adibiti per uso domestico condotti da soggetti nella cui famiglia fanno parte persone portatrici di handicap con invalidità non inferiore al 75%, il cui reddito familiare abbia un indicatore ISEE non superiore ad € 3.600,00;

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 dicembre il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione. Per tale inadempimento si rendono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dal D.Lgs. 473/97.

Articolo 13

Classificazione categorie

1. Agli effetti della commisurazione della Tassa, i locali e le aree tassabili sono così classificati:

Cat. 1 Abitazioni (considerati nel computo della superficie sia i vani utili che i vani accessori, compresi i box, le autorimesse e i posti macchina, se accessori dell'abitazione stessa), circoli ricreativi;

Cat. 2 esercizi commerciali, imprese industriali, laboratori artigianali, studi professionali, ed altre categorie economiche non altrove menzionate;

Cat. 3 alberghi, ristoranti, trattorie, osterie, pub , mense, pasticcerie, bar e categorie similari.

Cat. 4 Scuole private;

Cat. 5 Istituti di credito.

Articolo 14

Funzioni di accertamento e di controllo del Comune

1. Il Comune, tramite gli uffici preposti alla gestione del tributo, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della Tassa.

2. Ai fini delle azioni di controllo ed accertamento, il Comune può richiedere ai soggetti di cui al precedente art.5;

- l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;

- la copia della planimetria catastale, o planimetria sviluppata da tecnico abilitato, dei locali ed aree con l'indicazione del loro utilizzo;

- dati e notizie relativi agli occupanti o detentori dei locali ed aree oggetto di tassazione, a mezzo questionario, da restituire debitamente firmato e sottoscritto;

- ogni altro atto o documento ritenuto necessario.

3. Agli stessi fini sopra indicati, il Comune può utilizzare dati e notizie legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad enti e uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

4. I dipendenti degli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, nonché gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, possono essere autorizzati ad accedere agli immobili, ai sensi dell'art. 73 comma 2 del Decreto.

Il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente all'azione di accertamento, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati e pubblici, ai sensi dell'art. 71 comma 4 del Decreto.

5. In caso di omessa presentazione della denuncia, il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento d'ufficio, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

6. In caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.

7. Gli avvisi di accertamento, d'ufficio ed in rettifica, riporteranno tutti gli elementi e le indicazioni stabilite dal Decreto.

8. Qualora il Funzionario responsabile di cui al successivo art.15, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

Articolo 15

Funzionario Responsabile

1. E' designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti , appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 16

Sgravi e rimborsi

1. Gli sgravi e rimborsi della Tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal Decreto e dal presente Regolamento.
2. Lo sgravio e l'eventuale rimborso della Tassa non dovuta nel caso di cui ai commi 2 e 3 dell'art.7 è predisposto dal Comune entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, da presentare - a pena di decadenza - entro 6 mesi dalla notificazione del ruolo in cui è iscritto il tributo effettuata tramite notificazione della cartella esattoriale o in sua mancanza, tramite notificazione dell'avviso di mora.
3. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si richiede il rimborso.
4. Eventuali rimborsi di Tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il Regolamento e le tariffe della Tassa, sono effettuati mediante compensazione della Tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.
5. Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse al tasso legale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di esigibilità del rimborso.

Articolo 17

Tassa giornaliera di smaltimento

1. In attuazione dell'art. 77 comma 1 del Decreto, è istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti. Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:
 - a) Coloro che occupano o detengono, con o senza autorizzazione - per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente - locali od aree pubblici di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tassa giornaliera è calcolata con riferimento alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla corrispondente o similare categoria di classificazione, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. L'obbligo di denuncia si considera assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da eseguire contestualmente a quello della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modulo di versamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici. In mancanza di autorizzazione all'occupazione, l'obbligo di denuncia è assolto tramite versamento diretto.
4. Nel caso di uso di fatto, la Tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unicamente alla sanzione, interessi ed accessori o di ufficio, per il contenzioso e per le sanzioni si applicano le disposizioni relative alla Tassa annuale.

Articolo 18

Riscossione e contenzioso

1. La riscossione della Tassa è prevista in 4 rate ordinarie ovvero in un'unica soluzione. Avviene mediante riscossione diretta, a seguito di comunicazione di pagamento, a mezzo di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune o presso la Tesoreria Comunale a mezzo ordinativo di incasso.

Potranno inoltre essere attivate forme di pagamento tramite il sistema bancario con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al contante.

3. Le controversie concernenti la Tassa sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale, in primo grado, ed a quella Regionale, in secondo grado, con le modalità e nei termini di cui al Decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 19

Sanzioni

1. Per quanto riguarda le sanzioni di applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del Decreto con le modificazioni introdotte dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, ed I principi stabiliti dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

Articolo 20

Abrogazioni

1. E' abrogata ogni precedente disposizione in materia, incompatibile con il presente Regolamento.

Articolo 21

Norma di Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme vigenti in materia.